

DETERMINA DIRIGENZIALE

AA - SEZIONE PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI, ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI, DIGITALIZZAZIONE, CONTROLLO DI GESTIONE

N° 824 del 08/06/2022

Oggetto:	FORNITURA TRIENNALE IN SOMMINISTRAZIONE DI KIT ELISA E REAGENTI COLLEGATI PER LA DETERMINAZIONE DEL GLUTINE NEGLI ALIMENTI DA DESTINARE AI LABORATORI DEL DISTRETTO PROVINCIALE DI L'AQUILA. INDIZIONE PROCEDURA SOTTOSOGLIA AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT A) DEL D.LGS.50/2016. TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA CON LA SOCIETÀ R-BIOPHARM ITALIA S.R.L. NEL BANDO "BENI-RICERCA, RILEVAZIONE SCIENTIFICA E DIAGNOSTICA". CIG: ZCF36B2504.
-----------------	--

Estensore	Rita Aloisio
Responsabile del Procedimento	Rita Aloisio
Posizione Organizzativa	Rita Aloisio

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- che presso la Sezione "Chimica Ambientale. Laboratorio di Riferimento Alimenti e Sostanze Stupefacenti" del Distretto Provinciale di L'Aquila è operante il Centro di riferimento per gli alimenti dell'Arta Abruzzo, unico laboratorio in Abruzzo accreditato per la determinazione del glutine nei prodotti alimentari;
- che la suddetta importante certificazione è stata conseguita nell'ottobre 2013 e, dopo un anno in cui le attività si sono progressivamente intensificate, i controlli specifici sui prodotti alimentari per celiaci, volti a verificare il rispetto del valore massimo di tolleranza di 20 mg/kg, sono stati inseriti nel Piano annuale dei controlli sugli alimenti stabilito dalla Regione Abruzzo;
- che il laboratorio chimico del Distretto di L'Aquila ha ottenuto l'accreditamento per il dosaggio di glutine negli alimenti con il metodo ufficiale AOAC Ridascreen Gliadin 120601:2006; il riconoscimento rilasciato porta l'Agenzia ad essere uno dei pochi laboratori accreditati per questa analisi sul territorio nazionale e in particolare nel centro sud;
- che per la tipologia di attività analitiche dedicate alla ricerca del glutine negli alimenti i laboratori utilizzano prodotti non inseriti nelle procedure di gara espletate dall'Agenzia per la fornitura di reagenti in quanto connessi all'effettuazione di particolari tipologie di analisi;

CONSIDERATO che allo stato attuale i laboratori ARTA sono sprovvisti di un contratto che assicuri la fornitura di reagenti idonei destinati alle attività analitiche di cui trattasi, è indispensabile la stipula di un contratto di fornitura che assicuri l'approvvigionamento degli stessi secondo le necessità;

CONSIDERATO che tale tipologia di fornitura impone la stipula di un contratto aperto della durata di tre anni (36 mesi), per un importo presunto corrispondente all'ammontare degli ordini che i distretti di volta in volta, secondo le necessità dettate dalle attività analitiche da eseguire, effettuano nell'arco degli anni;

PRESO ATTO che i prodotti suddetti, richiesti dai laboratori ed oggetto della fornitura di cui alla presente determina sono i seguenti:

Codice	Descrizione della fornitura
R7001	RIDASCREEN® Gliadin (kit ELISA, 96 det) approvato AOAC
R7003	RIDA®QUICK Gliadin (25 strip)
R7006	Cocktail (patented) (105 ml)
R7012	Set 3x Processed Gliadin Assay Controls (3 controlli, 1 neg e 2 pos)

DATO ATTO che la fornitura di cui trattasi risulta essere "aperta" in quanto viene lasciata ai distretti la libertà di ordinare di volta in volta il materiale occorrente in base alle necessità analitiche e avverrà sulla base di ordinativi emessi dalla singola sede distrettuale dell'ARTA,



di conseguenza le consegne avverranno di volta in volta al momento delle singole richieste (ordinativi di fornitura) da parte della sede dell'Arta (somministrazione periodica);

VISTI gli articoli 4, 5 e 6 della Legge N° 241 del 7 agosto 1990 riguardanti rispettivamente *“Unità organizzativa responsabile del procedimento”, “Responsabile del procedimento” e “Compiti del responsabile del procedimento”*;

VISTE le Linee guida ANAC N° 3, aggiornate con Delibera del Consiglio N° 1007 dell'11 ottobre 2017, recanti *“Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento (“RUP”) per l'affidamento di appalti e concessioni”*;

RITENUTO di individuare nella persona della D.ssa Rita Aloisio il responsabile unico del procedimento (RUP) per la procedura di affidamento di cui trattasi, ai sensi dell'art.101 e dell'art.31 del D. Lgs 50/2016;

VISTO l'art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 novembre 2012, n. 190 recante *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”*, relativo all'obbligo di astensione dall'incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi, e all'obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale);

TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostantive previste dalla succitata norma;

VISTI i principi di economicità consistente nell'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto e il principio di efficacia consistente nella congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;

VISTO il Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”*, approvato dal Consiglio dei Ministri n. 112 del 15 aprile 2016 (G.U.R.I. 19.04.2016 n. 91) ed entrato in vigore il 19.04.2016, così come modificato dalla successiva normativa;

VISTO l'articolo 32, comma 2, del D.Lgs.18 aprile 2016 n.50 secondo cui, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

RILEVATO, quindi, che in applicazione dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs 50/2016 è possibile l'affidamento diretto, anche senza necessità di un'indagine esplorativa del mercato e di una valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici;

VISTO che il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 (Decreto “Semplificazione”) recante



“Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, convertito dalla L. 11 settembre 2020 n° 120, che all'art. 1, comma 2, lett. a) prevede, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante Codice dei contratti pubblici, che la stazione appaltante possa disporre l'affidamento diretto degli appalti di forniture e servizi di importo inferiore a 75.000 euro, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021 e l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avvenga entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, aumentati a quattro mesi nei casi di procedura negoziata senza bando di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici ove esistenti;

VISTO il Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77 (Decreto “Semplificazione bis”) recante *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*, convertito con modificazioni dalla Legge 108 del 29 luglio 2021, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.181 del 30 luglio 2021;

VISTO l'articolo 51 del suddetto D.L. 77/2021, nel quale vengono prorogate fino al 30 giugno 2023 le disposizioni riguardanti le procedure derogatorie, precedentemente previste fino al 31 dicembre 2021, per gli affidamenti “sotto soglia”, e contestualmente vengono altresì modificate le modalità di affidamento di tali lavori, prevedendo un innalzamento della soglia dell'affidamento diretto per forniture e servizi, da Euro 75.000 a Euro 139.000,00, fermo restando che *“la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di piu' operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”*;

VISTO l'articolo 32, comma 2, del D.Lgs.18 aprile 2016 n.50 secondo cui, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTO altresì che, secondo quanto disposto dagli articoli 32, comma 2) secondo periodo e 36, comma 2, lettera a) del Codice dei contratti pubblici, per gli appalti di valore inferiore a 40.000 euro (Euro 75.000,00 ex art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76 del 16/07/2020 ed € 139.000,00 ex art.51 del D.L.77 del 31/05/2021) è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, tramite determina a contrarre, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore;

CONSIDERATO l'Art.36, comma 7 del D.Lgs 18 aprile 2016, n.50 come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che L'ANAC con proprie linee guida stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui al presente articolo;

VISTE le Linee Guida ANAC emanate ai sensi dell'art.213 “Codice dei Contratti Pubblici” rubricato *“Autorità Nazionale Anticorruzione”*;

CONSIDERATA la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n.4, di attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante *“Procedure per l'affidamento dei*



contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici” e le successive Linee Guida dell’ANAC e i relativi aggiornamenti;

VISTO l’art.63 “*Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara*”, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 (Nuovo codice degli appalti), il quale sintetizza che “*nei casi e nelle circostanze indicati nei seguenti commi, le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, dando conto con adeguata motivazione, nel primo atto della procedura, della sussistenza dei relativi presupposti*” (comma 1), specificando che “*nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, la procedura negoziata senza previa pubblicazione puo’ essere utilizzata....*” (comma 2) “...“*....quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico...*” (lett b) nella circostanza in cui “*la concorrenza e’ assente per motivi tecnici*” (punto 2) e precisando che tale eccezione si applica “*solo quando non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli e l’assenza di concorrenza non e’ il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell’appalto*”;

PRESO ATTO della possibilità, data dalla norma succitata, di esperire una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara nell’ipotesi caratterizzata dalla circostanza dell’impossibilità dovuta all’assenza totale di concorrenza, o quantomeno della difficoltà derivante dall’esiguità del numero di operatori rinvenibili nel settore di interesse, di reperire un affidatario bandendo una gara pubblica, in situazioni in cui non viene a realizzarsi una reale situazione di concorrenza in quanto risulta sul mercato un solo operatore economico in condizione di poter offrire le prestazioni oggetto della fornitura;

PRESO ATTO che la ditta R-BIOPHARM S.r.l., con propria nota (**Allegato 1**), acquisita al ns Prot.n°0020930/2022, avente ad oggetto “**DICHIARAZIONE DI DISTRIBUZIONE ESCLUSIVA**”, affermando la propria condizione di fornitore in esclusiva del dei prodotti oggetto della presente fornitura, dichiara quanto segue: “*I prodotti: R7001 - RIDASCREEN® Gliadin (kit ELISA, 96 det) R7003 - RIDA®QUICK Gliadin (25 strip) R7006 - Cocktail (patented) (105 ml) R7012 - Set 3x Processed Gliadin Assay Controls (3 controlli, 1 neg e 2 pos) sono distribuiti in esclusiva sul territorio italiano da R-Biopharm Italia Srl.*”;

CONSAPEVOLE che l’affermata infungibilità comporta che, per le ragioni di natura tecnica specificate, la fornitura dei beni in oggetto può, per la documentazione fornita, essere affidato unicamente alla ditta R-BIOPHARM S.r.l. in quanto esclusivista unica per la commercializzazione della fornitura richiesta, configurandosi in tal caso una fattispecie legittimante, ai sensi e per gli effetti del suddetto articolo di legge, il ricorso ad un unico offerente;

VISTO l’art.63 “*Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara*”, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, il quale stabilisce che “*nel caso di appalti pubblici di forniture, la procedura di cui al presente articolo e’, inoltre, consentita... qualora il cambiamento di fornitore obblighi l’amministrazione aggiudicatrice ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilita’ o difficoltà tecniche sproporzionate*” (comma 3, lett b));

DATO ATTO che il cambiamento di fornitore che comporti l’obbligo per l’amministrazione di effettuare forniture con caratteristiche differenti, inteso come eventuale utilizzo di reagenti differenti da quelli forniti dalla R-Biopharm italia S.r.l. finora utilizzati per le attività analitiche svolte dai laboratori del distretto di l’Aquila., senza alcun dubbio comporterebbe



incompatibilità e/o difficoltà tecniche sproporzionate, con conseguenti risultati negativi sulle attività analitiche e possibili disfunzioni nelle metodiche analitiche finora utilizzate;

ACQUISITA, a tal fine, la nota, allegata al presente provvedimento (**Allegato 2**), acquisita al ns.Prot.n°0017736/2022, con la quale il Dirigente della Sezione Biologia e Tossicologia Ambientale del Distretto provinciale di L'Aquila, nel richiedere l'attivazione di una procedura per l'approvvigionamento dei prodotti in oggetto, dichiara quanto segue *"il metodo di determinazione di glutine nei prodotti alimentari ,messo a punto e commercializzato dalla Ditta BIOPHARM ITALIA Srl, è riportato sulla Norma AOAC 2012.01 2016 alla quale il Laboratorio di Biologia e Tossicologia del Distretto Provinciale di L'Aquila ha fatto riferimento per eseguire la procedura di accreditamento della prova" Determinazione di Gliadina/ Glutine negli alimenti". La sostituzione di questi prodotti quindi, con eventuali prodotti analoghi, comporterebbe l'attivazione di un nuovo processo di validazione della prova, la riottimizzazione del metodo e dei controlli di qualità, l'aggiornamento di tutta la documentazione prodotta per l'accreditamento ed il mantenimento in accreditamento (procedure, modulistica, istruzioni, elenchi ecc) che risulterebbe eccessivamente oneroso in termini organizzativi, tecnici ed economici. Si fa presente inoltre che il Laboratorio della Sezione di Biologia e Tossicologia Ambientale è l'unico Laboratorio dell'ARTA Abruzzo ad eseguire questo test";*

PRESO ATTO che il prodotto R7001 - kit ELISA RIDASCREEN® Gliadin (Test immunoenzimatico per l'analisi quantitativa dei frammenti peptidici delle gliadine e delle prolamine corrispondenti), metodo più diffuso al mondo per la rilevazione di glutine in Alimenti prodotto dalla R-Biopharm - divisione Food & Feed, è stato confermato dall'Istituto Internazionale AOAC come "Official First Action Method" (Official Method of Analysis - OMA), ricevendo così la conferma di primo metodo ufficiale dall'AOAC;

PRESO ATTO che il suddetto test, prodotto dalla società con sede in Germania R-Biopharm AG, è distribuito in esclusiva in territorio italiano dalla filiale italiana R-Biopharm Italia S.r.l.;

DATO ATTO che, come sopra detto, il laboratorio chimico del Distretto di L'Aquila ha ottenuto l'accreditamento per il dosaggio di glutine negli alimenti con il metodo ufficiale AOAC Ridascreen Gliadin 120601:2006 e il riconoscimento rilasciato porta l'Agenzia ad essere uno dei pochi laboratori accreditati per questa analisi sul territorio nazionale e in particolare nel centro sud;

RITENUTO necessario ed urgente procedere all'affidamento della fornitura del suddetto materiale in quanto indispensabile per lo svolgimento delle attività istituzionali assegnate ai laboratori dell'Arta dalla legge istitutiva;

VISTO l'art. 26, comma 3 della legge 23.12.1999, n. 488;

VISTO il Decreto Legge n.95 del 06.07.2012, convertito in legge con modificazioni Legge n.135 del 07.08.2012, che prevede all'art.1 comma 1;

VISTO l'art. 1, comma 3 della la citata Legge 135/2012;

VISTO il disposto dell'art. 1, c. 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 1 comma 130 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*", in virtù del quale, per gli acquisti di importo compreso tra 5.000 euro e la soglia comunitaria, le



amministrazioni pubbliche di cui all'art.449 della stessa legge sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della P.A. ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art.328 del D.P.R. n.327/2010;

VISTO l'articolo 1, comma 510, della legge n. 208 del 28 dicembre 2015, secondo cui *“Le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip SpA, ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali”*;

VISTO l'art.37 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 ribadisce l'obbligo per le stazioni appaltanti *“di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa”*;

VISTO che non è ancora vigente il sistema di qualificazione previsto dall'art. 38 del D.lgs.50/2016;

VISTO che il legislatore ha ritenuto di dare preferenza a procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione, come stabilisce l'art. 58 del D.Lgs.50/2016;

CONSIDERATO che in esito alla consultazione del sito web della CONSIP (www.acquistinretapa.it) si è accertato che, alla data di adozione della presente determinazione, non sono attive Convenzioni Consip aventi ad oggetto il bene sopra indicato o comparabile con esso (articolo 26 Legge N° 488 del 23 dicembre 1999 e s.m.i.);

RITENUTO, in base ai principi di proporzionalità e tempestività, di procedere per l'acquisizione della fornitura in oggetto ai sensi degli artt. 30, co.1, e 36, co.1, del D.Lgs n. 56 /2017, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle micro imprese, piccole e medie imprese;

DATO ATTO che i principi posti dall'art. 30 del D.Lgs.50/2016 sono integralmente garantiti e rispettati mediante il ricorso al MePa, gestito da Consip S.p.A., in quanto l'apertura iniziale del mercato è assicurata dall'accreditamento degli operatori economici nel mercato elettronico da parte di Consip;

RITENUTO che la Trattativa Diretta sul mercato elettronico di Consip spa (MEPA), al quale si intende ricorrere per detta fornitura, possa rientrare nella modalità prescelta da codesta Amministrazione;

RILEVATO che sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (M.E.P.A.) è attiva l'iniziativa *“BENI - RICERCA, RILEVAZIONE SCIENTIFICA E DIAGNOSTICA”*, nella quale è prevista la possibilità di acquisire la fornitura del bene oggetto della presente determinazione, tramite negoziazione con la società suddetta;

VISTO il Regolamento per la disciplina dei Contratti Pubblici di Servizi e Forniture stipulati



dall'ARTA Abruzzo, approvato con Delibera n. 6 del 19/1/2018;

RITENUTO, per tutte le motivazioni sopra riportate, di attivare la procedura di legge all'interno del mercato elettronico mediante affidamento diretto ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, con inoltro trattativa diretta rivolta al fornitore R-BIOPHARM S.r.l. abilitato al bando "*BENI-RICERCA, RILEVAZIONE SCIENTIFICA E DIAGNOSTICA*";

RITENUTO di porre quale prezzo a corpo la somma di Euro 961,45 + IVA, secondo il seguente schema:

Codice	Descrizione della fornitura	Prezzo base d'asta/conf.
R7001	RIDASCREEN® Gliadin (kit ELISA, 96 det)	€ 425,70 + IVA
R7003	RIDA®QUICK Gliadin (25 strip)	€ 271,80 + IVA
R7006	Cocktail (patented) (105 ml)	€ 99,00 + IVA
R7012	Set 3x Processed Gliadin Assay Controls (3 controlli, 1 neg e 2 pos)	€ 114,95 + IVA
	Spese di trasporto per ordini inferiori a 450,00 Euro IVA esclusa	€ 50,00 + IVA
	Prezzo Totale Base d'Asta ----->>	€ 961,45 + IVA

DATO ATTO che la base d'asta è data dalla somma dei prezzi unitari dei singoli prodotti e non equivale in alcun modo all'importo complessivo della fornitura pari ad Euro 11.475,41 oltre IVA come per legge (Euro 14.000,00 IVA inclusa);

DATO ATTO che la durata presunta della fornitura è di 36 mesi dalla data di stipula del contratto e comunque fino ad esaurimento del tetto di spesa di cui all'impegno di spesa effettuato con la presente determina;

VISTO l'art.103 comma 11 del D.Lgs.50/2016;

STABILITO di non chiedere la costituzione della garanzia definitiva, trattandosi di affidamento diretto ex art.36 del D.Lgs.50/2016 e considerate l'affidabilità del fornitore e l'applicazione di uno sconto sui prezzi di listino in vigore;

VISTO il Decreto - Legge 27 gennaio 2022, n. 4 c.d. "Decreto Sostegni-ter" *rubricato "Disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici"*, il quale impone l'inserimento obbligatorio delle clausole di revisione dei prezzi nei contratti fino al dicembre 2023 prevedendo, all'articolo 29, co.1, lett. a) che "*obbligatorio l'inserimento, nei documenti di gara iniziali, delle clausole di revisione dei prezzi previste dall'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*";

RITENUTO, in ossequio a quanto dettato dalla normativa vigente e in considerazione della durata triennale della fornitura, prevedere nel capitolato tecnico la facoltà da parte del fornitore, decorsi 12 mesi dalla data di stipula del contratto, di proporre istanza per la revisione dei prezzi, che l'Amministrazione concederà a seguito di apposita istruttoria e tenendo conto di parametri quali i costi standard se pubblicati o sulla base dell'indice FOI pubblicato dall'ISTAT;

APPURATO che, sotto il profilo del rischio interferenziale, la Stazione Appaltante ha valutato



che le prestazioni oggetto della presente gara siano tali da non realizzare situazioni di interferenza per le quali le norme vigenti richiedono l'elaborazione del Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI), trattandosi di mera fornitura;

CONSIDERATO che, come previsto dalle linee guida pubblicate dall'ANAC sul proprio sito ("Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50"), nella determinazione a contrarre devono essere già esposti i requisiti di carattere generale previsti dall'art.80 del D.Lgs.50/2016, come da apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 ed acquisita al Prot.n.0026960/2022, dalla quale risulta il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 (**Allegato 3**);

ACQUISITA la verifica annotazioni riservate su piattaforma ANAC, come da Visura del Casellario Informativo Anac allegata (**Allegato 4**), dalla quale non risultano annotazioni;

DATO ATTO che è stata verificata la regolarità contributiva della società R.-BIOPHARM S.r.l. tramite piattaforma dedicata (DURC online) - Numero Protocollo INAIL_31372786 con scadenza validità 09/06/2022 (**Allegato 5**);

DATO ATTO che la suddetta società è in possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale e tecnica (art.83 del D.Lgs.50/2016):

- Regolare iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (C.C.I.A.A.), quale requisito professionale previsto dall'art. 83 comma 1 lett.a) e comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, (**Allegato 6**)
- Certificazione UNI EN ISO 9001.2015 (R-Biopharm AG) valido fino al 12/11/2023 (**Allegato 7**), Certificazione ISO 13485:2016 (R-Biopharm AG) valido fino al 11/03/2025 (**Allegato 8**), Certificazione UNI EN ISO 9001:2015 (R-Biopharm Italia Srl) valido fino al 12/02/2023 per la commercializzazione di prodotti per diagnostica agroalimentare e chimica (**Allegato 9**);

VISTA tutta la documentazione predisposta per la procedura di che trattasi;

RITENUTO che sussistano tutti i presupposti per l'affidamento diretto sopra richiamato;

PRESO ATTO che si procederà sull'aggiudicatario, ai sensi delle Linee Guida ANAC n. 4 e della normativa vigente in materia, agli ulteriori controlli prescritti dalla legge in base alla tipologia e all'importo dell'affidamento e che si procederà alla stipula del contratto mediante Trattativa Diretta sul Mepa esclusivamente ad esito regolare degli stessi;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 154 del 25/11/2021 di adozione del bilancio di Previsione 2022-2024;

TENUTO CONTO che il Bilancio di Previsione 2022-2024 deve essere approvato dalla Regione Abruzzo, ai sensi della vigente normativa;

VISTO e richiamato, altresì, il principio contabile della contabilità finanziaria (all. 4/2 al D.Lgs. n° 118/2011 art. 43) in materia di esercizio e gestione provvisoria;

CONSIDERATO che la normativa stabilisce, in caso di esercizio provvisorio, fermi gli stanziamenti di competenza come previsti per il secondo esercizio del bilancio approvato l'anno precedente, gli enti:



- possono impegnare solo spese correnti, spese correlate per partite di giro nonché lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza;
- non sono consentite spese in conto capitale;
- individuate le spese consentite, ogni mese possono impegnare per ciascun programma, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, un importo non superiore a un dodicesimo dello stanziamento gestito al netto delle somme impegnate negli esercizi precedenti con imputazione all'esercizio in corso e della quota relativa al Fpv;

ACCERTATO che la normativa vigente stabilisce, altresì, che non subiscono limitazioni le spese tassativamente regolate dalla legge, quelle non suscettibili di frazionamento in dodicesimi nonché quelle necessarie a garantire il mantenimento dei servizi esistenti;

DATO ATTO che l'art. 1 del D.L. 24 aprile 2017 n° 50 (c.d. Manovra correttiva), intervenendo sulla formulazione dell'art. 17-ter del D.P.R. n° 633/1972, estende l'applicazione della scissione dei pagamenti (c.d. split payment) agli enti della Pubblica Amministrazione come definita dall'art. 1 comma 2 della Legge 31 dicembre 2009 n° 196: "per amministrazioni pubbliche si intendono gli enti e gli altri soggetti che costituiscono il settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche individuati dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT)...";

DATO ATTO che, pertanto, a decorrere dal 1° luglio 2017 anche le Agenzie per la Protezione dell'Ambiente sono ora incluse fra i soggetti che applicano il regime della scissione dei pagamenti per le operazioni per le quali è emessa fattura, comprese le fatture relative a compensi per prestazioni di servizi assoggettate a ritenuta alla fonte;

RICHIAMATA la Legge n° 96/2017, di conversione del D.L. n° 50/2017, e vista la circolare esplicativa n° 27 del 7/11/2017 dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa;

RITENUTO di provvedere, per le motivazioni sopra esposte all'impegno di spesa complessivo di Euro 14.000,00 sul capitolo 09.08.1.03.15.0 denominato "PRODOTTI E REAGENTI PER ANALISI CHIMICHE-BIOTOSSICOLOGICHE" del bilancio finanziario anno 2022-2024 che presenta sufficiente disponibilità, suddivisi nel seguente modo:

- € 2.000,00 (IVA inclusa) per l'anno 2022
- € 4.800,00 (IVA inclusa) per l'anno 2023
- € 7.200,00 (IVA inclusa) per l'anno 2024;

TENUTO CONTO che l'affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dall'art.7 comma 4 del D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto a richiedere il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG): **ZCF36B2504**, che si allega alla presente (**Allegato 10**);

ACQUISITO il documento ns.Prot.n°20931/2022 allegato (**Allegato 11**), con cui la società "R-BIOPHARM ITALIA ITALIA S.R.L." comunica l'esistenza di conto dedicato ad appalti/commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3, comma 7 della L. 136/2010, come modificato dall'articolo 7, comma 1, lett.a), legge n. 217 del 2010;

DARE ATTO dell'inesistenza di cause di incompatibilità o conflitti di interesse del firmatario



del presente provvedimento, ai sensi di quanto previsto dal codice di comportamento e dalla legge anticorruzione;

DETERMINA

1) **le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determina**

2) **DI PROCEDERE**, nel rispetto della normativa vigente in ordine alle procedure di acquisizione di beni e servizi, ai sensi dell'art.36 comma 2 lett a), per tutte le motivazioni sopra riportate, all'affidamento della fornitura triennale in somministrazione di kit ELISA e reagenti collegati per la determinazione del glutine negli alimenti da destinare ai laboratori del Distretto Provinciale di L'Aquila, con inoltro di trattativa diretta rivolta al fornitore R-BIOPHARM ITALIA S.r.l., abilitato al bando "*BENI - RICERCA, RILEVAZIONE SCIENTIFICA E DIAGNOSTICA*";

3) **DI INDIVIDUARE**, quale Responsabile Unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs 50/2016, la D.ssa Rita Aloisio, a carico del quale sussiste inesistenza di cause di incompatibilità o conflitti di interesse, ai sensi di quanto previsto dal codice di comportamento e dalla legge anticorruzione;

4) **DI STABILIRE** sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione della fornitura in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto non è necessario procedere alla redazione del DUVRI;

5) **DI STABILIRE** di non chiedere la costituzione della garanzia definitiva;

6) **DI IMPEGNARE** allo scopo la somma complessiva di Euro 14.000,00 sul capitolo 09.08.1.03.15.0 denominato "*PRODOTTI E REAGENTI PER ANALISI CHIMICHE-BIOTOSSICOLOGICHE*" del bilancio finanziario anno 2022-2024 che presenta sufficiente disponibilità, suddivisi nel seguente modo:

- € 2.000,00 (IVA inclusa) per l'anno 2022
- € 4.800,00 (IVA inclusa) per l'anno 2023
- € 7.200,00 (IVA inclusa) per l'anno 2024;

7) **DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art.3, comma 5, legge 13 agosto 2010, n.136, come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010, n.187 recante "*Misure urgenti in materia di sicurezza*" convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n.217 "*Conversione in legge, con modificazioni, del [decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza](#)*", il codice CIG identificativo della presente fornitura è **ZCF36B2504**;

8) **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa prevista.

9) **DI DISPORRE** che venga assicurata la pubblicazione del presente atto sul sito web istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente", ai fini della trasparenza amministrativa secondo le vigenti disposizioni.

Data, 08/06/2022

Il Dirigente della Sezione
SALCE DANTE CARLOS / ArubaPEC S.p.A.

